

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “Il Filo dell’Acqua”

Costituzione - Denominazione - Sede

Articolo UNO

E' costituita con Sede in Sant'Antioco (Carbonia-Iglesias), via Regina Margherita 152, l'associazione di promozione sociale denominata “Il Filo dell’Acqua”, ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. L'Associazione “Il Filo dell’Acqua”, a seconda delle esigenze contingenti, potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto.

Articolo DUE

L'Associazione “Il Filo dell’Acqua”, più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Finalità e attività

Articolo TRE

L'Associazione persegue le seguenti finalità: diffusione e valorizzazione del patrimonio artistico, intellettuale, ideale e umano - ovvero dell'opera - del Maestro di Bisso, Chiara Vigo. Quest'ultima è l'unico Maestro di Bisso al mondo, depositaria dei segreti inerenti l'arte della lavorazione e filatura della preziosa risorsa naturale. Ogni attività dell'Associazione è pertanto principalmente rivolta alla

conoscenza del lavoro e dell'opera di Chiara Vigo, con la conseguente divulgazione e promozione. Rappresentano attività dell'Associazione anche tutte le estensioni collaterali, di carattere culturale e sociale, attinenti il Bisso marino, così come tutte le attività riguardanti la lavorazione e tessitura di fibre naturali e il trattamento delle stesse. L'Associazione è inoltre impegnata in attività informative ed educative volte a diffondere le conoscenze delle genti di Sardegna nell'ambito dei filati. L'Associazione si impegna altresì nella diffusione del patrimonio storico, culturale e sociale della Sardegna. Tutte le attività non legate alle finalità sociali sono espressamente vietate.

Articolo QUATTRO

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo: organizzazione di seminari, studi, ricerche, laboratori, convegni, mostre, eventi pubblici in genere, sperimentazioni, realizzazioni di opere editoriali e multimediali, periodiche e non e su diversi supporti, allestimenti museali e gestione degli stessi, corsi di formazione, effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi sociali di cui al precedente articolo.

Articolo CINQUE

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire e/o collaborare con altri organismi, pubblici e privati, di cui condivide obiettivi, percorsi e metodi, così come collaborare con ogni soggetto al fine del conseguimento delle presenti finalità statutarie. L'Associazione, nella forma più consona all'obiettivo da raggiungersi, volta per volta, potrà anche promuovere specifiche iniziative attraverso la raccolta occasionale di fondi e risorse materiali, non escludendo attività produttive ed economiche, accessorie e strumentali, da impiegarsi solo ed esclusivamente per le finalità statutarie e per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Soci

Articolo SEI

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età, ovvero coloro che non essendo maggiorenni accettano che l'esercizio del proprio voto negli organismi sociali sia esercitato dal genitore cui è in capo la patria potestà, e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea dei soci. I soci svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Articolo SETTE

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato, specificandone i motivi.

Diritti e doveri dei soci

Articolo OTTO

Tutti i soci hanno uguali diritti. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 10 giorni, dall'appartenenza all'Associazione. I soci hanno l'obbligo di osservare e fare rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, potrà avviare rapporti di collaborazione e prestazioni lavorative con terzi o anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo NOVE

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori
- b. volontari
- c. onorari

- Sono soci fondatori tutti coloro che risulteranno avere costituito l'Associazione, sottoscrivendo l'apposito atto fondativo;
- Sono soci volontari tutti coloro che condividendo le finalità dell'Associazione, operano democraticamente per il loro raggiungimento, secondo i propri mezzi e le proprie capacità personali, nel rispetto dello Statuto, e che sottoscrivono le quote associative.
- Sono soci onorari tutti coloro a cui l'Associazione riterrà di dover manifestare particolare riconoscenza. Il riconoscimento di socio onorario, su proposta del Consiglio Direttivo, viene attribuito per decisione dell'Assemblea ordinaria. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi quota associativa, pur godendo di tutti i diritti riconosciuti agli altri soci.

Articolo DIECI

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione tutti coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti, ripetuti nel tempo, che costituiscano violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni. E' motivo di esclusione anche la prolungata inattività del socio, senza adeguata giustificazione.

La perdita di qualità di socio, nei casi a), b) e c), è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre nel caso di esclusione la delibera del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificata dall'Assemblea ordinaria, che si pronuncerà prima di affrontare altri punti all'ordine del giorno della convocazione. La perdita per esclusione della qualità di socio dovrà essere comunicata per iscritto all'interessato entro 7 giorni dalla sua adozione. Contro la delibera di esclusione il socio ha 30 giorni di tempo per fare ricorso alla decisione adottata dal Consiglio Direttivo, che esaminato il motivo del ricorso potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, per l'accoglimento dello stesso o per la conferma del provvedimento e la

definitiva trasmissione della delibera di esclusione alla prima utile Assemblea ordinaria, che deciderà in ultimo. In attesa del pronunciamento dell'Assemblea le qualità di socio restano temporaneamente sospese, senza che lo stesso possa nulla rivendicare all'Associazione nel caso la delibera di esclusione non venga ratificata dall'Assemblea ordinaria.

Articolo UNDICI

Possono collaborare con l'Associazione, in qualità di sostenitori, tutti coloro che, condividendone lo spirito e gli obiettivi, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti dai Regolamenti interni. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Organi sociali e cariche elettive

Articolo DODICI

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Tesoriere;
- e. il Segretario;

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

Assemblea dei soci

Articolo TREDICI

L'Assemblea dei soci è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario, consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno due terzi degli associati. L'Assemblea è regolata dal Presidente del Consiglio Direttivo. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce per deliberare su giorno e ora della prima convocazione, giorno e ora della seconda convocazione e ordine del giorno dei lavori. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante invio di lettera non raccomandata, consegna manuale, posta elettronica a tutti i soci, anche se esclusi, ovvero sospesi, in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea ordinaria, almeno 7 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere espressamente il giorno, l'ora e la sede di riunione dell'Assemblea, così come l'ordine del giorno, coi punti oggetto della convocazione.

Articolo QUATTORDICI

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero dei soci intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere titolare di un

massimo di due deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno titolarità di voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, nell'apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio Direttivo.

Articolo QUINDICI

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico ovvero consuntivo;
- discute ed approva il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri direttivi;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri direttivi;
- decide sull'esclusione dei soci ai sensi dell'art. 10;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Articolo SEDICI

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Articolo DICIASSETTE

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri nominati dall'Assemblea, dura in carica 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare. o quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei membri. La convocazione avverrà a mezzo avviso affisso nella sede sociale, almeno 7 giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto. Le votazioni sono palesi, tranne nei casi di nomine fiduciarie o comunque riguardanti fatti o circostanze che abbisognino della tutela della privacy delle persone.

Articolo DICIOOTTO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e pone in essere ogni atto necessario per la realizzazione del programma di attività, a condizione che questo non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;

- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente e lo revoca;
- nomina al suo interno il Tesoriere e il Segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci;
- cura la predisposizione del programma annuale di attività da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea dei soci;
- presenta annualmente all'Assemblea dei soci, per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio, da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di collaborazione o lavoro, fissandone obiettivi, mansioni, qualifiche e corrispettivi economici;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

Articolo DICIANNOVE

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Articolo VENTI

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, di qualsiasi grado e giudizio. Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Articolo VENTUNO

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, cura la tenuta dei libri contabili e la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo, sulla base delle determinazioni assunte dagli organi preposti. Stanti i compiti affidati, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi e pagamenti, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma

libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Articolo VENTIDUE

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, che trascrive sugli appositi libri affidati in sua custodia, unitamente al libro soci.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Articolo VENTITRE

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Articolo VENTIQUATTRO

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività anche a valenza economica/commerciale purchè svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo VENTICINQUE

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Articolo VENTISEI

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.
Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Articolo VENTISETTE

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea dei soci, che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'articolo sedici del presente Statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività e sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Articolo VENTOTTO

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

SANT'ANTIOCO, li _____

FIRMA (DI TUTTI I SOCI fondatori),

O

(DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO) in caso di versione statutaria successiva alla prima.